

Repertorio n. 88132

Raccolta n. 20105

Costituzione di società di mutuo soccorso

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre' del mese di novembre

23 novembre 2018

In Milano, nel mio studio in Via Morozzo della Rocca n. 6.

Dinanzi a me Dottor Fabio Capaccioni, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono personalmente comparsi i signori:

- **GUADALUPI MARCELLO** nato a Brindisi il giorno 23 maggio 1959, residente in Milano Via Piero della Francesca n. 7, codice fiscale GDL MCL 59E23 B180W;
- **CAROPRESE FRANCESCO** nato a Belvedere Marittimo il giorno 6 maggio 1956, residente in Milano Via Pietro Borsieri n. 34, codice fiscale CRP FNC 56E06 A773W;
- **SEGRE ARIEL DAVIDE** nato a Milano il giorno 6 febbraio 1939, residente in Milano Via Don Carlo Gnocchi n. 11, codice fiscale SGR RDV 39B06 F205V;
- **RISI LUCA** nato a Napoli il giorno 10 novembre 1976, residente in Paderno Dugnano Via Cesare Battisti n. 75, codice fiscale RSI LCU 76S10 F839K;
- **VANNUCCHI MAURIZIO** nato a Milano il giorno 14 maggio 1953, residente in Milano Via Achille Zezion n. 4, codice fiscale VNN MRZ 53E14 F205Q;
- **BAGNOLI CESARE** nato a Milano il giorno 17 maggio 1936, residente in Milano Via Durazzo n. 5, codice fiscale BGN CSR 36E17 F205Q;
- **BAIGUINI ANGELO LUIGI** nato a Lovere il giorno 5 febbraio 1958, residente in Robbiate Via Piave n. 9, codice fiscale BGN NLL 58B05 E7040;
- **CALLE MARIA CRISTINA** nata a Santa Fe' (Argentina) il giorno 28 settembre 1951, residente in Milano Via Altino n. 6, codice fiscale CLL MCR 51P68 Z600H;
- **CASSIOLI GIULIANA** nata a Milano il giorno 1 aprile 1966, residente in Milano Via Taggia n. 48, codice fiscale CSS GLN 66D41 F205J;
- **FERRARO CARMELO SALVATORE** nato a Bollate il giorno 24 febbraio 1965, residente in Milano Corso Lodi n. 83, codice fiscale FRR CML 65B24 A940W;
- **GIORGETTI MARIA CARLA** nata a Milano il giorno 19 ottobre 1969, residente in Milano Viale Marche n. 64, codice fiscale GRG MCR 69R59 F205G;
- **MISANI GIAN CARLO** nato a Milano il giorno 24 giugno 1951, residente in Basiglio Via Leopardi n. 14, codice fiscale MSN GCR 51H24 F205T;
- **PIGOLI LAURA** nata a Milano il giorno 15 settembre 1961, residente in Sesto San Giovanni Via Fratelli Di Dio n. 182, codice fiscale PGL LRA 61P55 F205O;
- **PRESTI GIOVAMBATTISTA MARIA LINO** nato a Catania il giorno

Registrazione Telematica
Agenzia Entrate MILANO 1
Serie 1T - Numero: 41547
del 11/12/2018
Esatti € 245,00

24 giugno 1962, residente in Milano Via Ferrante Aporti n. 52, codice fiscale PRS GMB 62H24 C351M e

- **ZAPPIA FRANCESCO GIOVANNI** nato a Reggio di Calabria il giorno 12 giugno 1974, residente in Reggio di Calabria Vico Ferruccio n. 15, codice fiscale ZPP FNC 74H12 H224F.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, persone tutte di cittadinanza italiana,

convengono e stipulano quanto segue:

1) viene con il presente atto costituita tra i comparenti una società di mutuo soccorso denominata

"SMS PROFESSIONI Società' di mutuo soccorso".

2) La società ha sede legale in Comune di Milano.

I comparenti indicano l'attuale indirizzo della sede legale in Viale Andrea Doria n. 56.

3) La società ha come oggetto:

La Mutua non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo del 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni.

La società potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La Mutua non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge né potrà svolgere attività d'impresa.

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alle superiori lettere a) b) c) e d) saranno svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra la Mutua potrà:

1) stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livel-

lo locale, regionale, nazionale od internazionale;

2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, societa' ed enti, sia pubblici sia privati ed in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario;

3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonche' con altre societa' di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art.3 della legge 3818/1886 successive modifiche ed integrazioni (di seguito Enti Mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, cosi' come del versamento dei contributi.

In ogni caso la Mutua non potra' svolgere attivita' diverse da quelle consentite dalla legge e non potra' svolgere attivita' di impresa.

4) La durata della societa' e' fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

5) La societa' sara' retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto A), quale sua parte integrante e sostanziale.

6) La qui costituita societa' sara' amministrata per i primi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), da un Consiglio di Amministrazione, munito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa'.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Societa' di fronte ai terzi ed in giudizio.

7) Il Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi, e' composto da 15 (quindici) membri, nelle persone dei comparenti tutti.

Il signor GUADALUPI MARCELLO viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I signori CAROPRESE FRANCESCO e SEGRE ARIEL DAVIDE vengono nominati Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

9) Quale organo di controllo viene nominato un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre

2021 (duemilaventuno), nelle persone dei signori:

- TAVERNAR EROS AMBROGIO nato a Milano il giorno 20 giugno 1960, residente in Milano Via Fratelli Bronzetti n. 9, codice fiscale TVR RMB 60H20 F205H iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 93.827 con Decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, Presidente del Collegio Sindacale;
- AMADIO ANNA RITA nata a Magenta il giorno 17 febbraio 1960, residente in Magenta Largo Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5, codice fiscale MDA NRT 60B57 E801S, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 90.737 con Decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, Sindaco Effettivo;
- LANFRANCONI ALFONSO nato a Lecco il giorno 23 marzo 1966, residente in Lecco Via dell'Isola n. 20, codice fiscale LNF LNS 66C23 E507S, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 134.499 con Decreto Ministeriale in data 13 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2004, Sindaco Effettivo;
- MONTERISI PIETRO BIAGIO nato a Milano il giorno 30 luglio 1964, residente in Milano Via Venini n. 38/3, codice fiscale MNT PRB 64L30 F205P, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 39.337 con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 - bis del 21 aprile 1995, Sindaco Supplente;
- SILBA WALTER FRANCO nato a Milano il giorno 28 agosto 1970, residente in Milano Via Balzac n. 3, codice fiscale SLB WTR 70M28 F205Z, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 93.705 con Decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, Sindaco Supplente.

10) I comparenti, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali riportati nel presente atto, sia per gli adempimenti connessi all'atto stesso, sia ai fini della normativa antiriciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.

11) Si espone in Euro 2.000 (duemila) l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura ai comparenti, unitamente all'allegato. Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di tre fogli, dei quali occupa otto facciate oltre la presente, sottoscritto alle ore diciotto.

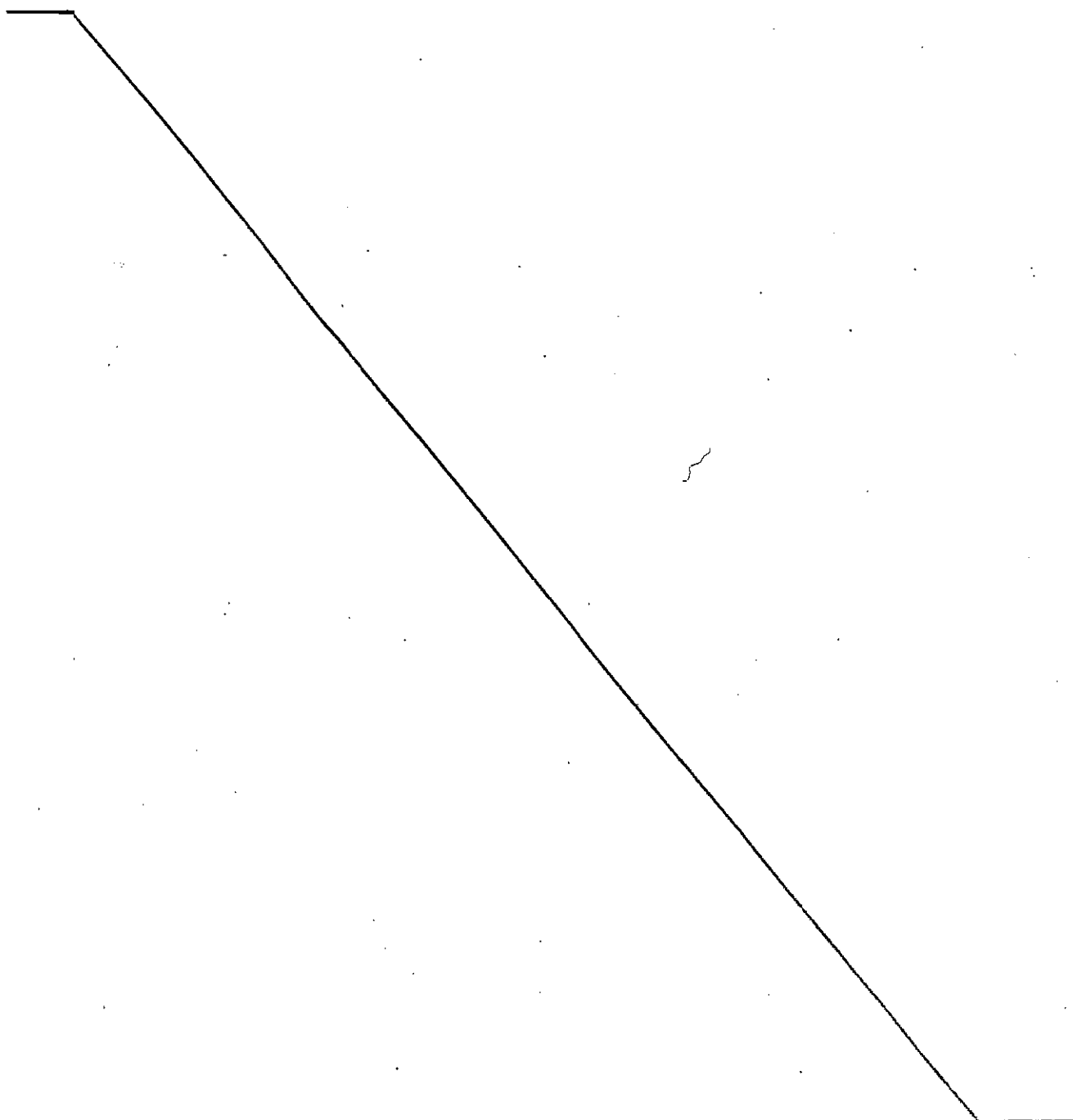
F.to Maurizio Vannucchi

F.to Marcello Guadalupi

F.to Ariel Davide Segre

F.to Francesco Caroprese

F.to Giuliana Cassioli
F.to Francesco Giovanni Zappia
F.to Risi Luca
F.to Gian Carlo Misani
F.to Maria Cristina Calle
F.to Carmelo Salvatore Ferraro
F.to Laura Pigoli
F.to Luigi Angelo Baiguini
F.to Giovambattista Maria Lino Presti
F.to Maria Carla Giorgetti
F.to Cesare Bagnoli
F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.1) E' costituita ai sensi della Legge 15.4.1886 n.3818 e successive modifiche ed integrazioni una societa' di Mutuo Soccorso con la seguente denominazione:

"SMS PROFESSIONI Societa' di mutuo soccorso"

che nel presente statuto sara' indicata anche, in breve, "Mutua".

La Mutua acquista personalita' giuridica ai sensi della predetta Legge.

Art.2) La Mutua ha sede in Milano.

La Mutua, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, puo' costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonche' organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.

La sua durata e' fissata sino al 31.12.2100, termine che potra' essere prorogato con delibera dell'assemblea.

La Mutua puo' aderire e partecipare ad organismi che svolgono attivita' riconducibili ai settori previdenziali, assistenziali e culturali.

La Mutua puo' partecipare ad organismi consortili o ad altre forme di aggregazione consentite dalla legge ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.3) La Mutua non ha finalita' di lucro, ma persegue finalita' di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o piu' delle seguenti attivita':

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo del 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni.

La societa' potra' inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La Mutua non potra' svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla Legge ne' potra' svolgere attivita' d'impresa.

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui alle superiori lettere a) b) c) e d) saranno svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra la Mutua potra':

1) stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, naziona-

le od internazionale;

2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, società ed enti, sia pubblici sia privati ed in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario;

3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art.3 della legge 3818/1886 successive modifiche ed integrazioni (di seguito Enti Mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi.

In ogni caso la Mutua non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge e non potrà svolgere attività di impresa.

TITOLO III SOCI

Art.4) Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, purché siano maggiori di età, nonché enti mutualistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in sezioni soci. Apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la Mutua.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Mutua o tramite le sezioni soci, se istituite.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i rapporti con la Mutua si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Art.5) Sono soci ordinari della Mutua coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

se enti mutualistici (come sopra consentiti dalla legge):

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Mutua;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Mutua di altre società di mutuo soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto disposto dall'art.3 della legge 3818/1886 e successive mo-

Mano Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate

Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate

Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate
Carlo Boate

Carlo Boate

diffiche ed integrazioni (a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua).

L'ammissione a socio e' condizionata al versamento dei contributi di cui all'art.7 ed e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

Il vincolo sociale puo' essere sospeso per morosita'.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non puo' esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento.

Art.6) Sono soci sostenitori della Mutua coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonche' enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statuari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attivita' della Mutua attraverso contributi di varia natura.

Non e' consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori.

Essi non fruiscono delle attivita' sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbano indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Mutua.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, determinati dal regolamento, possono designare fra i soci ordinari uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalita' stabilite in sede di Regolamento elettorale di cui all'articolo 12, n.3 del presente statuto.

Art.7) I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare i contributi cosi' come determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento.

Art.8) Il socio puo' recedere dalla Mutua, oltre nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi piu' nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facolta' del recesso con le formalita' previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art.9) Il socio puo' essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

- a) gravi inadempienze o inosservanze da parte del socio degli obblighi posti dallo statuto o dai regolamenti;
- b) morosita' del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati;
- c) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Mutua;
- d) perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Mutua.

La delibera di esclusione potra' essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei

soci.

Art.10) I soci ordinari possono esser raggruppati in sezioni soci che costituiscono unita' organica del corpo sociale.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialita' dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualita' per quanto attiene alla definizione dei programmi di attivita' e delle prestazioni mutualistiche.

Il funzionamento delle sezioni soci, se istituite, e' determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art.11) Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il o i Vice-Presidenti;
- e) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

ASSEMBLEE

Art.12) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- 1. approvare il rendiconto economico annuale;
- 2. eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- 3. determinare, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi successivi e nominare la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al consiglio di amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento;
- 4. nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- 5. approvare i regolamenti;
- 6. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati;
- 7. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoporsi al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1. sulle modifiche statutarie;
- 2. sullo scioglimento anticipato della Mutua;
- 3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e puo' farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito

di delega scritta. Ciascun socio puo' ricevere non piu' di tre deleghe. Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua.

Art.13) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni, nonche' ogni qualvolta sara' utile ed opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie me-

Mano Presidente
Carlo Saffroni
Francesco Quattrone

Filippo Contoli
Carlo Saffroni
Carlo Saffroni

Carlo Saffroni

diante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso e' inviato per comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione puo', a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita del comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.14) Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci ordinari iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati fatto salvo quanto oltre stabilito nell'articolo 22 per la delibera di scioglimento della Mutua.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Mutua oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal o dai Vicepresidenti vicari o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario, il soggetto designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15) La societa' puo' essere amministrata:

A) da un amministratore unico;

B) da un Consiglio di amministrazione formato da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 12, punto 3.

Essi sono eletti fra i soci e durano in carica tre esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive e' considerato decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 5 della legge 3818/1886.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art.16) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e delle eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- f) assumere e licenziare il personale;
- g) proporre all'assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato;
- h) deliberare l'apertura di uffici sul territorio.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta dell'organo di controllo, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

È consentita la partecipazione anche in audio videoconferenza o solo audio conferenza a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Art.18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte a terzi, nonché la firma sociale;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, se nominato;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabili-

te dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento e' sostituito in tutte le sue attribuzioni ed i poteri dal o dai Vicepresidenti vicari.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.19) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. la Mutua procede alla nomina dell'organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'assemblea procedera' alla nomina di un nuovo organo di controllo.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art.20) Tutte le eventuali controversie tra i soci e controversie tra i soci e la Mutua, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Societa' ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sara' definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avra' natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sara' presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico decidera' secondo diritto.

L'Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volonta' contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilita' di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sara' il Tribunale del luogo in cui la Mutua ha la propria sede legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21) Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dai contributi a fondo perduto dei soci;
- b) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a coper-

d) da donazioni ed atti di liberalita', da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

In caso di scioglimento della Mutua, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovra' provvedere alla nomina di uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovra' essere devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31.1.1992 n.59.

Art.22) I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, se nominato, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, entro centoventi giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può provvedere all'approvazione del rendiconto entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, neppure sotto forma di ritorno, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Art.24) Per tutto quanto non e' disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle societa' di mutuo soccorso, nonche', in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle societa' cooperative.

Al fine dell'applicazione residuale delle disposizioni sulle società cooperative, a norma dell'art.2519 cod. civ., si farà riferimento alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata ovvero alle società per azioni in considerazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2519 secondo comma cod. civ..

Nancy Vaguey Julia Bohl
James J. Baker Lou Duke Segre
Francesco Crozier, Mrs. V. B. Baker

Franc. Giovanni 2/4 finca J. C. C. C.

Maria Antiochia

Laura dipli

Carlo Salvatore Ferraro
Luigi Pat. Beja

Giovanni Hor. Linghi

Francesca J. C.

Anna Maria

della G. C. C.